



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO - c.a.p. 24045 - Piazza Roma n. 1 - Tel. 0363 688601 - Fax 0363 398774 - P. IVA 00294190160

Prot _____

Registro Ordinanze n. 12

ORDINANZA

Oggetto: PROROGA DELLE MISURE PRECEDENTEMENTE ASSUNTE DI CONTENIMENTO EPIDEMIA COVID-19

VISTE E RICHIAMATE le precedenti ordinanze n. 09 del 12/03/2020, n. 10 del 17/03/2020 e n. 11 del 21/03/2020 pubblicate all'Albo Pretorio informatico dell'Ente con le quali si assumevano e adottavano misure per evitare e scongiurare, quanto più possibile, la diffusione di infezioni virali derivanti dall'assembramento e dall'aggregazione di persone in luoghi pubblici, che imponevano, tra l'altro, la chiusura della passerella sull'Adda di collegamento tra i Comuni di Fara Gera d'Adda e Cassano d'Adda, la chiusura del cimitero e del centro di raccolta;

PRESO ATTO della volontà di questa Amministrazione di prorogare quanto assunto con gli atti al punto precedente;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale", in particolare art. 32;

VISTO l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 disciplinante il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";

VISTE le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale, n. 21 del 27 gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale, n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; nonché le ordinanze del 12, 14 e 15 marzo 2020, in corso di pubblicazione;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 20/03/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 20/03/2020;

VISTO il D.P.C.M. del 22/03/2020;

VISTO IL D.L. 25/03/2020 n. 19 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 79;

VISTO il D.P.C.M. del 01.04.2020;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nonché Autorità Sanitaria Locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

La proroga dal 04/04/2020 al 19/04/2020 dei seguenti provvedimenti adottati con le precedenti ordinanze n. 09 del 12/03/2020, n. 10 del 17/03/2020 e la n. 11 del 21/03/2020, e cioè la:

- Chiusura del cimitero;
- Chiusura al transito pedonale, ciclabile e di ogni mezzo della passerella sull'Adda tutti i giorni dalle 00 alle 24;
- Chiusura del centro di raccolta situato in via Isola.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione informatica all'Albo Pretorio dell'Ente in intestazione;
- di incaricare il Servizio di Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Regione Lombardia;
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo;
 - Servizio Polizia Locale Comune di Fara Gera d'Adda (BG);
 - Ufficio Tecnico Comune di Fara Gera d'Adda (BG);
 - Comando Stazione Carabinieri di Fara Gera d'Adda.

AVVERTE

- che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 650 C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- che è esperibile ricorso, entro 30 gg., al Prefetto di Bergamo, oppure in alternativa, ai sensi Decreto Lgs.vo 2 Luglio 2010 n. 104, entro 60 gg. è ammissibile proposizione del gravame al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardo, sezione di Bergamo, ovvero ancora, ai sensi d.p.r. 24 Novembre 1971 n. 1199, si può proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti, per tutti e tre i casi, dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Fara Gera d'Adda, 03/04/2020

il Sindaco
ASSANELLI Raffaele